Procura Generale della Repubblica di Torino

Ufficio del Procuratore Generale
E-mail: segr.pg.torino@giustizia.it - PEC.: prot.pg.torino@giustiziacert.it
tel. 011.4329202 - 9011

Prot. 10683 /SP/2026 Torino, 13 ottobre 2026.

Al Signor Presidente
della Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati
Onorevole Ciro Maschio
ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere sul disegno di legge C. 3121 (DL. 168/2026) recante misure urgenti in materia di giustizia di funzionalità del ministero dell'Interno ed impianti di interesse strategico nazionale.

Il decreto-legge n. 168 del 2026 si caratterizza per un contenuto eterogeneo, intervenendo su quattro distinti nuclei materiali: organizzazione della giustizia, ordinamento e formazione dei magistrati, coordinamento investigativo antimafia e antiterrorismo con riferimento alla giustizia minorile, disciplina della protezione internazionale e continuità produttiva degli impianti siderurgici di interesse strategico nazionale.

Alla scrivente Procuratore Generale è stata richiesta di redigere breve parere sui seguenti temi:

Proroga degli addetti all'Ufficio per il processo

L'art. 1 dispone l'ulteriore proroga, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 del d.l. n. 80 del 2021, nel limite di 1.350 unità, purché alla data del 31 gennaio 2027 il personale interessato abbia prestato servizio per meno di trentasei mesi.

Per le unità destinate alla Corte di cassazione costituisce titolo preferenziale l'esperienza specifica nel giudizio di legittimità.

La disposizione reca inoltre specifica copertura finanziaria per gli anni 2026 e 2027.

M_DG.Procura Generale della Repubblica di TORINO - Prot. 13/10/2026.0010683.U

Si tratta di previsione condivisibile nell'immediato, poiché risponde all'esigenza di evitare una brusca dispersione delle professionalità già formate nell'ambito dell'ufficio per il processo.

L'esperienza applicativa ha infatti mostrato come il personale addetto all'UPP sia ormai inserito nei modelli organizzativi degli uffici giudiziari. La sua improvvisa fuoriuscita rischierebbe di incidere negativamente sulla capacità di gestione dei flussi e sull'organizzazione dell'attività giurisdizionale, Anche in considerazione che sono state riservate nella misura del 30% delle unità anche per gli Uffici di Procura della Repubblica, la novella normativa viene ritenuta positiva.

Resta, però, un limite strutturale dell'intervento: una successione di proroghe di breve durata non può sostituire una politica stabile delle risorse umane della giustizia.

L'ufficio per il processo, se inteso come componente strutturale del modello organizzativo della giurisdizione e non esclusivamente come strumento temporaneo collegato agli obiettivi di abbattimento dell'arretrato, richiede una prospettiva di stabilizzazione organizzativa e funzionale.

Il termine del 31 gennaio 2027 rischia quindi soprattutto di rinviare il problema.

In questa prospettiva, in sede di conversione sarebbe opportuno accompagnare la proroga con una più chiara definizione della prospettiva futura dell'UPP, salvaguardando le professionalità ormai formate e assicurando agli uffici una ragionevole prevedibilità delle risorse disponibili.

Si rappresenta la seguente critica determinata da quanto previsto nella lettera c) dell'articolo 1 che prevede che per gli oneri stipendiali dell'anno 2027 verranno utilizzate le quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia, la cui finalità è quella di raccogliere e custodire e valorizzare le risorse economiche sequestrate o non reclamate.

Il tirocinio dei magistrati ordinari

Particolarmente significativa per l'ordinamento giudiziario è la modifica dell'art. 21 del d.lgs. n. 26 del 2006.

L'art. 2 del decreto articola la sessione presso gli uffici giudiziari in quattro periodi:

- tre mesi presso i tribunali;
- due mesi presso le corti d'appello;
- due mesi presso le procure della Repubblica;
- cinque mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione.

È espressamente prevista, sia presso i tribunali sia presso le corti d'appello, la partecipazione del magistrato in tirocinio all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio.

La previsione presenta profili indubbiamente apprezzabili.

In particolare, la presenza formativa presso la Corte d'appello amplia la conoscenza del sistema giudiziario da parte del magistrato in tirocinio e consente una percezione non limitata alla prospettiva dell'ufficio di primo grado.

L'esperienza dell'appello può favorire: una maggiore comprensione delle tecniche di impugnazione; una più consapevole strutturazione della motivazione; la conoscenza dei criteri attraverso i quali la decisione di primo grado viene sottoposta al controllo del giudice superiore; una visione maggiormente unitaria del processo, anche alla luce delle disposte indagini ed al vaglio successivo.

Ugualmente condivisibile e congruo appare l'attribuzione di un periodo consistente, cinque mesi, all'ufficio corrispondente alla prima destinazione, perché consente di avvicinare progressivamente la formazione alla funzione concretamente destinata a essere esercitata.

È opportuno, tuttavia, che il tirocinio nei mesi previsti dall'articolo 2 consista unicamente nella permanenza del magistrato ordinario in tirocinio negli uffici giudiziari, senza eccessive visite esterne che possano distogliere il magistrato dall'apprendimento dell'esercizio della giurisdizione a fianco del magistrato affidatario.

Poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti minorili

L'art. 3 costituisce, sul piano sistematico, una delle innovazioni più rilevanti del decreto.

Viene aggiunto all'art. 371-bis c.p.p. un nuovo comma 4-ter, secondo il quale le disposizioni relative alle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo trovano applicazione anche nei procedimenti a carico di minorenni; in tale ipotesi le relative funzioni vengono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Sono parallelamente modificate le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011, includendo espressamente le procure minorili nell'ambito dei rapporti informativi considerati dalla norma.

La finalità dell'intervento appare condivisibile. La criminalità organizzata può coinvolgere soggetti minorenni e, conseguentemente, l'esigenza di un'efficiente circolazione delle informazioni e di un raccordo investigativo non viene meno per il solo fatto dell'età dell'indagato: ad esempio il distretto di Torino vede minorenni impiegati in contesti di terrorismo internazionale. La riforma è auspicabile anche in considerazione del dato oggettivo dell'aumento del coinvolgimento dei minori in reati di competenza distrettuale.

L'esplicitazione normativa contribuisce inoltre a eliminare possibili incertezze in ordine all'estensione delle attribuzioni di coordinamento previste dall'art. 371-bis c.p.p.

La disposizione richiede tuttavia particolare attenzione nella concreta applicazione.

Il rafforzamento del coordinamento antimafia non deve comportare l'attenuazione della specificità costituzionale e processuale della giustizia minorile.

L'attività investigativa coordinata deve pertanto continuare a inserirsi nel particolare sistema ordinamentale e processuale previsto per il minorenne, nel quale la personalità del soggetto, le esigenze educative e la finalità di recupero assumono un rilievo incomparabilmente maggiore rispetto al processo ordinario.

La norma risulta quindi condivisibile purché interpretata come estensione degli strumenti di coordinamento investigativo e informativo, senza alterazione dell'autonomia funzionale della procura minorile e soprattutto senza trasposizione automatica sul minorenne di logiche proprie del procedimento nei confronti dell'adulto.

La rapidità dei tempi concessimi non mi consente una valutazione più approfondita.

Il Procuratore Generale
Lucia Musti